



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3 APR. 2019

133510

C.101

Data Protocollo N° Class: Prat. Fasc. Allegati N°1

Oggetto: Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di Via Mestrina, 46X, Noale (VE).
Trasmissione Decreto Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39/2019.

Alla Ditta COSMO TECNOLOGIE
AMBIENTALI S.r.l.
impiantocta@legalmail.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali

All'ARPAV Direzione Generale

All'ARPAV DAP Venezia

All'ARPAV Osservatorio Rifiuti

Al Comune di Noale
Ufficio Ambiente

Si trasmette in allegato il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39 del 02.04.2019.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE *ad interim*
UO Ciclo del Rifiuti
Dott. Paolo Campaci

P.O. Gestione dei Rifiuti
Dott. Massimo Ingresso

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **39** DEL **-2 APR. 2019**

OGGETTO: Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. – Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Mestrina 46X, Noale (VE). Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l’introduzione di adeguamenti a seguito di ispezioni condotte presso l’installazione, modifiche non sostanziali, atto di assenso di Veritas S.p.A. per nuovo scarico in fognatura, emanazione del DM 69 del 28 marzo 2018 sulla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale di titolarità della Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. introducendo alcuni adeguamenti a seguito di ispezioni condotte presso l’installazione sita in Via Mestrina 46X, Noale (VE), di modifiche non sostanziali, di atto di assenso di Veritas S.p.A. per nuovo scarico in fognatura, di emanazione del DM 69 del 28 marzo 2018.

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- (1) **VISTO** il decreto n. 45 del 15.12.2016, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Cosmo Ambiente S.r.l. per l’esercizio, presso l’installazione ubicata in Via Mestrina 46X Noale (VE), delle attività ricomprese ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, relative alla gestione di rifiuti, successivamente volturata con decreto n. 20 del 14.02.2017 a favore della Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l.;
- (2) **VISTO** il decreto n. 77 del 06.09.2017, con il quale è stata integrata l’AIA di cui al punto precedente, introducendo ulteriori rifiuti e operazioni effettuabili presso l’installazione;
- (3) **VISTE** le note ARPAV n. 60209 e n. 62218, rispettivamente del 20.06.2018 e 26.06.2018, recanti il Parere sul PMC/PGO Rev. 02 presentato dalla Ditta in data 21.02.2018;
- (4) **CONSIDERATO** che il sopra citato Parere, come richiamato nella nota regionale n. 313847 del 26.07.2018, evidenzia che talune modalità operative proposte dalla Ditta necessitano di una valutazione specifica, da condursi attraverso l’istruttoria con l’Autorità competente e segnatamente:
- a) riclassificazione di rifiuti provenienti da bonifica/MISE, emergenze o comunque cautelativamente caratterizzati;
 - b) passaggio da filiera D a filiera R;
- (5) **VISTA** la nota n. 02.87 del 19.06.2018 (prot. reg. n. 236198 del 21.06.2018) con la quale la Ditta ha comunicato l’intenzione di apportare alcune modifiche, ritenute non sostanziali, concernenti lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti (in termini di ampliamento di CER e localizzazione nei silos) e l’effettuazione dell’operazione di “umidificazione” di rifiuti polverulenti;
- (6) **CONSIDERATO** che nella medesima nota regionale n. 313847 del 26.07.2018 concernente il PMC/PGO si dava contestualmente riscontro alla sopra richiamata comunicazione, assentendo alle modifiche riguardanti l’utilizzo dei silos e richiedendo alcune precisazioni circa l’attività di “umidificazione” di rifiuti polverulenti;
- (7) **VISTA** la nota n. 02.89 del 19.08.2018 (prot. reg. n. 382011 del 20.09.2018) con la quale la Ditta

- ha presentato formale istanza di modifica (non sostanziale) delle modalità gestionali precedentemente proposte con il PMC/PGO
- ha trasmesso le precisazioni concernenti l'attività di "umidificazione"
- ha comunicato una ulteriore modifica non sostanziale concernente l'utilizzo degli spazi in area M;

- (8) VISTA la nota regionale n. 393998 del 28.09.2018 con la quale sono stati forniti primi riscontri e osservazioni alle proposte di modifica formulate dalla Ditta ed è stata indetta la Conferenza di Servizi al fine di discutere e concordare con gli Enti le modifiche assentibili e le relative prescrizioni;
- (9) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il giorno 16.10.2018, di cui al verbale trasmesso con nota n. 458082 del 12.11.2018;
- (10) VISTA la nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa a seguito della CdS sopra richiamata ed ha altresì richiesto l'integrazione di alcuni CER in Tabella 3 dell'Allegato A al decreto n. 45/2016; l'introduzione della selezione e cernita in filiera D per alcuni CER e l'integrazione di alcuni CER nella selezione e cernita;
- (11) VISTA la nota regionale n. 507765 del 13.12.2018 con la quale è stata indetta la CdS in forma semplificata, modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della L.241/1990, come concordato in sede di CdS del 16.10.2018, al fine di raccogliere le determinazioni degli Enti in ordine alla documentazione conclusivamente depositata dalla Ditta;
- (12) CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 14-*bis*, le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell'indizione della Conferenza di Servizi di cui sopra, sono le seguenti:
- (1) la Città Metropolitana di Venezia non ha comunicato entro il termine la propria determinazione, configurandosi tale come assenso senza condizioni;
 - (2) l'ARPAV non ha comunicato entro il termine la propria determinazione, configurandosi tale come assenso senza condizioni;
 - (3) il Comune di Noale dispone "*di attenersi alle determinazioni che verranno espresse dall'ARPAV DAP di Venezia e dalla Città Metropolitana di Venezia competenti ad esprimersi in materia di gestione dei rifiuti*" (prot. n. 1168 del 11.01.2019, prot. reg. n. 13552 del 14.01.2019);
- (13) RITENUTO pertanto di:
- 1) autorizzare l'operazione di umidificazione dei rifiuti polverulenti nel rispetto di prescrizioni che vietino il conseguimento per mera diluizione delle caratteristiche che definiscono l'accettabilità del rifiuto presso il successivo impianto di destino, ad eccezione dello stato fisico da polverulento a non polverulento, attribuendo alla stessa la codifica R12/D13 come stabilito in Conferenza di Servizi del 16.10.2018;
 - 2) approvare il "protocollo per la gestione di rifiuti provenienti da situazioni di emergenza e classificati precauzionalmente come pericolosi dal produttore", come trasmesso con la nota n. 02.89.bis del 16.11.2018, prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018, che dovrà essere integrato nel PGO; nel merito si precisa che le comunicazioni di "apertura" e "chiusura" della procedura (punti 3 e 7 delle modalità operative) dovranno essere inviate all'ARPAV DAP Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione;
 - 3) precisare che il vincolo a smaltimento in discarica del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente assimilabili a discarica, che rispettino i requisiti definiti dalla direttiva 1999/31/CE e dalle decisioni 2003/33/CE;

- 4) di integrare la Tab. 3 dell'Allegato A al Decreto 45/2016 con i CER elencati all'allegato 3 della nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) in ragione delle motivazioni illustrate dalla Ditta;
- 5) di integrare la Tab. 2 dell'Allegato A al Decreto 45/2016 con i CER elencati all'allegato 5 della nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) in ragione delle motivazioni illustrate dalla Ditta, ad esclusione dei CER riferiti a ceneri pesanti per i quali le operazioni indicate dalla Ditta sono riconducibili a mera eliminazione di frazioni estranee (eliminazione di residui incombusti e metalli);
- (14) CONSIDERATO che con riferimento alla richiesta della Ditta di cui all'Allegato 4 nota 02.89.bis del 16.11.2018 di introdurre la selezione e cernita in filiera di smaltimento, gli unici esempi identificabili come vera e propria operazione di selezione sul rifiuto adeguatamente giustificati si configurano come selezione dimensionale, mentre le altre fattispecie indicate dalla Ditta si configurano come eliminazione di frazioni residuali da indirizzare a diverso destino, meglio associabili alle operazioni di eliminazione delle frazioni estranee (si veda ad esempio i materiali incombusti nei rifiuti costituiti da ceneri o il caso degli imballaggi per i quali vige il divieto di smaltimento in discarica e pertanto le frazioni ivi conferibili sono riferite esclusivamente a scarti di lavorazione), oppure come operazioni da condursi correttamente in filiera di recupero (si veda il caso di rifiuti costituiti da materiali misti recuperabili);
- (15) CONSIDERATO inoltre che in linea generale la ulteriore selezione e cernita di rifiuti avviati a smaltimento è autorizzabile solo in casi adeguatamente documentati, atteso che vige l'obbligo del deposito temporaneo per tipologie omogenee;
- (16) RITENUTO pertanto di introdurre la selezione e cernita in filiera D limitatamente alla selezione dimensionale per i CER a tal fine indicati dalla Ditta in Allegato 4 alla nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018); di modificare la dicitura eliminazione delle frazioni estranee attualmente in AIA con "eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [D13/R12]" e di integrare la Tab. 3 dell'Allegato A al Decreto n. 45/2016 anche con i CER indicati dalla Ditta in Allegato 4 alla nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) se non già presenti;
- (17) CONSIDERATO inoltre che le operazioni di eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso siano autorizzabili sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento, in funzione delle filiere già autorizzate allo stoccaggio per singolo CER;
- (18) VISTA la nota della Ditta Rif. Int. Reg. 02.89 (prot. reg. n. 106730 del 15.03.2019) di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, inerente la correzione di un mero errore materiale relativo alla indicazione del CER 060316 tra i CER autorizzati alla stabilizzazione;
- (19) CONSIDERATO che, come già previsto nella nota alla voce "stabilizzazione" della tabella 15 in Allegato A al decreto n. 45/2016, al processo di stabilizzazione possono essere ammessi rifiuti non pericolosi, già autorizzati ad essere ricevuti in impianto, esclusivamente con funzione di additivi e nel rispetto integrale della prescrizione 8.26 dell'AIA;
- (20) RITENUTO pertanto di non ricomprendere nell'elenco dei CER ammessi a stabilizzazione i CER non pericolosi, per i quali la funzione di additivo deve essere per ogni singolo caso accertata con idonea documentazione tecnica nel rispetto integrale della prescrizione 8.26 dell'AIA;
- (21) VISTA la nota n. 1176/2018 del 23.10.2018, assunta al prot. reg. n. 432849 del 24.10.2018, con la quale la Regione Carabinieri Forestale "Veneto", Stazione di Mestre, e ARPAV trasmettono l'Annotazione di Servizio relativa all'attività di controllo a seguito delega di indagine da parte dell'A.G., nell'ambito del p.p. n. 3574/17 R.G.n.r./Mod. 21;
- (22) CONSIDERATO che la comunicazione evidenzia:

- 1) l'inosservanza di alcune prescrizioni AIA di cui al decreto n. 45/2016, in particolare quelle volte a garantire la corretta caratterizzazione e omologazione dei rifiuti, i controlli tecnici e analitici da effettuare sui rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero di materia, la lavorazione per singole partite di rifiuti non conformi al test di cessione ai fini del successivo recupero di materia;
- 2) una gestione anomala degli scarti dei pretrattamenti delle operazioni di recupero, i quali non risultano tracciati e, invece di essere allontanati come frazioni incompatibili con il recupero in quanto in essi si concentrano i contaminanti, vengono reimmessi nelle linee di recupero, con conseguente diluizione dei contaminanti stessi;
- 3) che le registrazioni di carico e scarico in zona E (causale R13) non rispecchiano la reale gestione dei rifiuti, effettuata in modo da rendere indistinguibili le singole partite di rifiuti; tale conduzione vanifica la tracciabilità dei trattamenti e risulta critica dal punto di vista della potenziale diluizione dei contaminanti;
- 4) che le difformità riscontrate in merito alla puntuale e precisa identificazione dei lotti di rifiuti e/o materiali e la corretta identificazione delle aree dell'impianto attraverso apposita cartellonistica non consentono di effettuare efficaci controlli;

(23) VISTA la nota regionale prot. n. 477888 del 23.11.2018 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per la modifica dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e s.m.i., ai fini dell'introduzione di precisazioni sulle prescrizioni già in essere e puntualizzazioni inerenti le modalità gestionali delle aree, conseguenti alla segnalazione della Stazione Carabinieri Forestale di Mestre e ARPAV (prot. reg. n. 432849 del 24.10.2018) sopra richiamata;

(24) VISTA la nota regionale prot. n. 489235 del 30.11.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'introduzione nell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. di precisazioni sulle prescrizioni già in essere e puntualizzazioni inerenti le modalità gestionali delle aree, come ivi precisato;

(25) VISTA la nota n. 94130 del 21.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 1353 del 03.01.2019, con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha diffidato, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta Cosmo Tecnologie Ambientale ad effettuare attività di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità al d.lgs. 152/2006 e alle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi, specificando taluni aspetti e richiedendo una relazione dettagliata delle procedure interne attestanti il rispetto delle prescrizioni richiamate;

(26) VISTA la nota del 09.01.2019 n. CTA/UA/01-19 (reg. 02.88), assunta al prot. reg. n. 8839 del 10.01.2019, con la quale la Ditta trasmette le proprie osservazioni e controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento per la modifica dell'AIA, nel merito delle contestazioni espresse nella nota della Stazione Carabinieri Forestale di Mestre e ARPAV (prot. reg. n. 432849 del 24.10.2018);

(27) CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 14-bis della L. n. 241/1990 tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell'indizione della Conferenza di Servizi di cui alla nota regionale prot. n. 489235 del 30.11.2018, sono di assenso, e che in particolare:

- (1) la Città Metropolitana di Venezia ha espresso *parere favorevole alle precisazioni e puntualizzazioni sulle prescrizioni già in essere che la Regione intende inserire nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 45/2016* ritenendo altresì necessario che *"nel PMC/PGO ancora in corso di approvazioni la Ditta recepisce le puntualizzazioni fatte"* (prot. n. 94412 del 21/12/2018, prot. reg. n. 529715 del 31.12.2018);
- (2) l'ARPAV ha espresso *"parere favorevole alle modifiche proposte"* (prot. n. 123309 del 28.12.2018, prot. reg. n. 979 del 02.01.2019);

- (3) il Comune di Noale dispone “di attenersi alle determinazioni che verranno espresse dalle Amministrazioni competenti in materia partecipanti alla Conferenza di Servizi in oggetto, nell’ottica delineata di introduzione di prescrizioni volte ad ottemperare alla vigente normativa e salvaguardare sia l’ambiente che la salute pubblica”(prot. n. 33061 del 27.12.2018, prot. reg. n. 1280 del 03.01.2019);

(28) RITENUTO

pertanto di modificare l’AIA, al fine di meglio esplicitare i contenuti prescrittivi, laddove gli stessi possano comportare margini di incertezza interpretativa, inserendo mere precisazioni di prescrizioni già in essere o di puntualizzazioni inerenti modalità gestionali, già insite nelle BAT applicabili, come di seguito specificato:

- a. all’esito di eventuali pretrattamenti preliminari alle lavorazioni di recupero di materia devono essere accertati i requisiti tecnici e analitici per l’ammissione del rifiuto pretrattato ai successivi *step* di lavorazione;
- b. lo scarto di una lavorazione (e relativi pretrattamenti) deve essere registrato come rifiuto prodotto e deve essere adeguatamente caratterizzato, classificato e codificato e, solo in seguito a tali adempimenti, lo stesso può essere ammesso alle linee di lavorazione presso l’installazione, alle specifiche condizioni definite per le singole linee di lavorazione;
- c. le aree devono essere dotate adeguata cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante almeno i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- d. le operazioni di stoccaggio (R13/D15) devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e che sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

(29) VISTA

l’istanza della Ditta reg. 02.90 del 07.09.2018 (prot. reg. n. 365994 del 10.09.2018) di aggiornamento dell’AIA ai sensi del DM n. 69/2018 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 - ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

(30) CONSIDERATO

che il DM 69/2018 definisce i criteri in base ai quali il CER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato “granulato di conglomerato bituminoso”;

(31) CONSIDERATO

che il DM n. 69/2018 individua come scopi specifici per i quali deve essere utilizzato il “granulato di conglomerato bituminoso” che ha cessato la qualifica di rifiuto i seguenti: miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1 a 7); miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade in conformità alla norma UNI EN 13242 ad esclusione dei recuperi ambientali;

(32) CONSIDERATO

che nell’attuale AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. le operazioni di recupero di materia cui risulta sottoponibile il CER 170302 sono definite come segue: 5.3 a) aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali, regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.3; 5.3 b) aggregati non legati per calcestruzzo regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.4; 5.3 d) aggregati non legati per malta regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.6; 5.3 f) calcestruzzo (conglomerati cementizi) e manufatti in calcestruzzo regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.8; 5.3 g) conglomerati bituminosi a freddo regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.9;

(33) CONSIDERATO

che, pur atteso che le soprarichiamate operazioni di recupero non prevedono la cessazione di qualifica di rifiuto del CER 170302 come “granulato di conglomerato bituminoso”, gli

scopi specifici definiti nel medesimo DM 69/2018 per il CER 170302 trovano corrispondenza con le operazioni di recupero in AIA di cui al decreto n. 45/2016 relative ai punti 5.3 a) aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali e 5.3 g) conglomerati bituminosi a freddo;

- (34) **CONSIDERATO** che i requisiti tecnici e ambientali definiti dal DM 69/2018 per la cessazione di qualifica di rifiuto del CER 170302 come “granulato di conglomerato bituminoso” per il successivo uso in miscele bituminose o aggregati per la costruzione di strade debbano trovare analogà applicazione nei casi in cui la cessazione di qualifica di rifiuto avvenga direttamente nella produzione di miscele bituminose o aggregati per rilevati e sottofondi stradali, in quanto il destino finale è il medesimo e pertanto i requisiti tecnici per gli scopi specifici e le garanzie sull’assenza di impatti sull’ambiente e la salute di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 non possono che essere i medesimi;
- (35) **RITENUTO** pertanto di prescrivere che il CER 170302, qualora impiegato nelle operazioni autorizzate ai punti 5.3 a) e 5.3 g) dell’AIA, rispetti, prima delle commistioni con altri rifiuti, i criteri definiti in Allegato 1 al DM 69/2018;
- (36) **RITENUTO** inoltre di autorizzare il recupero del CER 170302 con cessazione qualifica di rifiuto come “granulato di conglomerato bituminoso” nel rispetto integrale del DM 69/2018, in quanto presso l’installazione è già autorizzato il recupero del CER 170302 nella produzione di miscele bituminose a freddo e di aggregati per rilevati e sottofondi stradali;
- (37) **VISTO** la nota Veritas S.p.A. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019) che rilascia l’atto di assenso per la realizzazione di un nuovo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dalla zona M di cui all’istanza di variante progettuale acquisita al prot. reg. n. 519652 del 22.12.2015 e il nulla osta per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche;
- (38) **RITENUTO** di autorizzare lo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dalla zona M in conformità alla sopra richiamata nota Veritas S.p.A. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019) e di prendere atto dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche indicato nel nulla osta contenuto nella medesima nota;
- (39) **RITENUTO** di sostituire l’Allegato A al decreto n. 45/2016 a seguito degli aggiornamenti intervenuti sull’AIA con decreto n. 77/2017, con la nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 che ammette alcune modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione della Ditta del 16.01.2018 Rif. Int. 02.83 (prot. reg. n. 22538 del 19.01.2018), nonché con le determinazioni di cui al presente provvedimento;
- (40) **CONSIDERATO** che a seguito delle determinazioni assunte con la sopra citata nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 è stata ammessa la selezione e cernita su base granulometrica e dimensionale in filiera di recupero, sono stati introdotti tre nuovi CER, è stata estesa la filiera di recupero in stoccaggio e accorpamento ad alcuni CER precedentemente autorizzati al solo smaltimento, sono state estese ad alcuni CER le operazioni di selezione e cernita ed eliminazione frazioni estranee, sono state estese ad alcuni CER le operazioni di stabilizzazione e immobilizzazione, è stata autorizzata l’integrazione di alcuni CER per cessazioni di qualifica di rifiuto nel rispetto integrale del DM 05.02.98;
- (41) **RITENUTO** di modificare l’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. in conformità a tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

1. di integrare l’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con i seguenti punti:

“5.9_bis umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [R12]”;

“5.15_bis umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [D13]”;

2. di prescrivere che le operazioni di cui al punto precedente avvengano nel rispetto di prescrizioni introdotte con seguente punto nell'AIA di cui al decreto n. 45/2016:
- “Umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [R12/D13]**
- 8.53_bis *l'operazione è finalizzata esclusivamente a garantire l'assenza di polverulenza del rifiuto;*
- 8.53_ter *l'operazione non può comportare il conseguimento per mera diluizione delle caratteristiche che definiscono l'accettabilità del rifiuto presso il successivo impianto di destino, ad eccezione dello stato fisico da polverulento a non polverulento;*
- 8.53_quater *i quantitativi di acqua utilizzati devono risultare ottimizzati mediante il ricorso ad attrezzature che permettano l'intima addizione dell'acqua con le particelle solide del rifiuto;*
- 8.53_quinques *l'operazione è ammessa sui CER che possono presentare uno stato solido polverulento”;*
3. di approvare il “Protocollo per la gestione di rifiuti provenienti da situazioni di emergenza e classificati precauzionalmente come pericolosi dal produttore”, trasmesso con la nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 e acquisito al prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 3.1 il protocollo è applicabile esclusivamente a rifiuti derivanti da siti in cui sono in atto misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza d'emergenza ai sensi del Titolo V alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 oppure a rifiuti oggetto di ordinanze e disposizioni di allontanamento immediato da parte degli enti competenti;
- 3.2 devono risultare adeguatamente documentate le ragioni che impongono l'allontanamento urgente del rifiuto dal sito di produzione;
- 3.3 la Ditta deve comunicare tempestivamente ad ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Regione l'apertura e la successiva chiusura delle procedure attuate ai sensi del Protocollo e le relative aree di stoccaggio presso l'impianto;
4. di precisare che al punto 5.12 dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 il vincolo allo smaltimento in discarica del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente assimilabili a discarica, ancorché autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;
5. di sostituire l'espressione “*eliminazione delle frazioni estranee [R12]*” al punto 5.7 dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 con la seguente “*eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [R12]*”, confermando il rimanente testo del punto 5.7;
6. di sostituire l'espressione “*eliminazione delle frazioni estranee [D13]*” al punto 5.13 dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 con la seguente “*eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [D13]*”, confermando il rimanente testo del punto 5.13;
7. di sostituire il punto 5.6 dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con il seguente:
- “5.6 attività di selezione/cernita [R12]: selezione e cernita di rifiuti misti o di rifiuti di diversa pezzatura/granulometria mediante vagliatura/selezione manuale e/o meccanica, con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni omogenee dal punto di vista merceologico o dimensionale destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; è incluso l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura”;*
8. di integrare l'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con il seguente punto:
- “5.15_ter attività di selezione e cernita di rifiuti di diversa pezzatura/granulometria [D13] mediante vagliatura/selezione manuale e/o meccanica con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni omogenee dal punto di vista dimensionale; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta”;*

9. di stabilire che l'operazione di cui al punto precedente è ammessa esclusivamente per i CER di cui all'Allegato 4 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) per i quali è indicata la necessità di una selezione dimensionale;
10. di confermare che le operazioni di riduzione volumetrica di cui ai punti 5.8 e 5.14 dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. possono essere eseguite oltre che con pressa imballatrice anche mediante triturazione, sui rifiuti idonei all'operazione e codificati con CER autorizzati alla selezione e cernita e/o all'eliminazione delle frazioni estranee;
11. di confermare, come già precisato con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018, che non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti da operazioni di selezione e cernita (anche su base dimensionale)/eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso, in assenza di trattamenti volti alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
12. di sostituire l'Allegato A al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, al fine di ricomprendere tutte le modifiche intervenute nel tempo, di seguito sintetizzate:
 - 7.1 la Tab. 1 è integrata con i CER ammessi a stoccaggio e accorpamento con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018;
 - 7.2 la Tab. 2 è integrata con i CER ammessi a selezione, anche dimensionale, con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 e con i CER di cui all'Allegato 5 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) ad eccezione dei CER riferiti a ceneri pesanti per le motivazioni indicate nelle premesse;
 - 7.3 è inserita la Tab. 2_bis relativa alla selezione dimensionale in filiera di smaltimento; sono ammessi i CER per i quali l'Allegato 4 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) indica la necessità di una selezione dimensionale;
 - 7.3 la Tab. 3 è integrata con i CER ammessi a eliminazione di frazioni estranee con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018, con i CER di cui all'Allegato 3 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018), e con i CER di cui all'Allegato 4 della medesima nota ove non già presenti, ammettendo l'operazione di eliminazione delle frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino nelle filiere già autorizzate in stoccaggio con decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii;
 - 7.4 le Tabelle 9, 10, 13, 15 sono integrate con i CER ammessi con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 rispettivamente a produzione di conglomerati cementizi, conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti metallici, stabilizzazione e/o immobilizzazione;
13. di prescrivere alla Ditta la presentazione di una versione aggiornata del PMC/PGO che integri le determinazioni del presente provvedimento;
14. di confermare che il tecnico responsabile deve accertare all'esito dei pretrattamenti previsti ai punti 8.3 d) e) f); 8.4 d) e) f); 8.6 d) e) f); 8.8 d) e) f); 8.9 d) e) f); 8.11 c) dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. il conseguimento dei requisiti definiti in ingresso alle pertinenti operazioni di recupero di materia; tale accertamento deve avvenire prima dell'avvio del rifiuto pretrattato alle successive fasi di lavorazione e deve comprendere le analisi relative ai parametri che definiscono l'ammissibilità del rifiuto alle pertinenti operazioni di recupero;
15. di precisare che si intende con scarto di una lavorazione e degli eventuali relativi pretrattamenti la frazione che concentra le caratteristiche di incompatibilità rispetto all'obiettivo della lavorazione medesima (es. la frazione che concentra i contaminanti o la frazione che concentra granulometrie non adatte alle esigenze tecniche, ecc.) e che, per tale ragione, va separato e allontanato dal flusso principale che esita dalla lavorazione;
16. di precisare che lo scarto di una lavorazione e degli eventuali relativi pretrattamenti deve essere registrato come rifiuto prodotto dalla Ditta e deve essere adeguatamente caratterizzato, classificato e codificato; solo in seguito a tali adempimenti, lo stesso può essere avviato ad impianti terzi oppure alle operazioni di

recupero/smaltimento presso l'installazione, alle specifiche condizioni definite per le singole linee di lavorazione;

17. di prescrivere che le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione facente riferimento alla planimetria approvata; la cartellonistica deve indicare i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
18. di precisare che le operazioni di stoccaggio (R13/D15) devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
19. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 477888 del 23.11.2018;
20. di prescrivere che il CER 170302, qualora impiegato nelle operazioni autorizzate ai punti 5.3 a) e 5.3 g) dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii., rispetti, prima delle commistioni con altri rifiuti, i criteri definiti in Allegato 1 al DM 69/2018;
21. di autorizzare il recupero del CER 170302 con cessazione qualifica di rifiuto come "granulato di conglomerato bituminoso" mediante l'introduzione del seguente punto nell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii:
"5.3_bis cessazione di qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018 [R5]";
22. di stabilire che l'operazione di cui al punto precedente è ammessa esclusivamente nel rispetto integrale di quanto previsto dal DM 69 del 28 marzo 2018;
23. di autorizzare lo scarico denominato NO5B di acque reflue industriali provenienti dalla zona M dell'installazione nella pubblica fognatura gestita da Veritas S.p.A. nel rispetto integrale di quanto previsto nell'atto di assenso di Veritas S.p.A. prot. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019); i valori limite allo scarico sono indicati in Allegato A al medesimo atto di assenso;
24. di prendere atto del nulla osta allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di cui allo scarico denominato NO5B DOM rilasciato da Veritas S.p.A. con la medesima nota prot. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019);
25. di confermare tutte le altre indicazioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii;
26. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., al Comune di Noale, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV Direzione Generale, ARPAV DAP Venezia, ARPAV Osservatorio Rifiuti;
27. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
28. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

FIRMATO *Nicola Dell'Acqua*



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. misti e dimens. [R12] punto AIA 5.6	TAB.2 bis - Sel. dimens. [D13] punto AIA 5.15 ter	TAB.3 El.fraz estr. /residui [R12/D13] punti AIA 5.7 e 5.13
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X		
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X		
010304*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X			
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X			
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X			
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X			
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X			
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X			
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X	X	X
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X			
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X			
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X			
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X			
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X			
010507	fanghi e rifiuti, di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X			
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X			
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X			
020103	scarti di tessuti vegetali	X	X		
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X			
020110	rifiuti metallici	X	X		X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X			
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X			
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X			
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X			X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X			
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X			
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X		
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X		
030301	scarti di corteccia e legno	X	X		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X		
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	solo R13/R12	X		X (SOLO R12)
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X			
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X			
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X			
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X		
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X			
050103*	morchie da fondi di serbatoi	X			
050104*	fanghi di alchili acidi	X			
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X			
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			
050115*	filtri di argilla esauriti	X			
050601*	catrami acidi	X (no recupero di materia)			
050603*	altri catrami	X (no recupero di materia)			
060101*	acido solforico e acido solforoso	X	X		
060102*	acido cloridrico	X			
060103*	acido fluoridrico	X			
060104*	acido fosforico e fosforoso	X	X		



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. misti e dimens. [R12] punto AIA 5.6	TAB.2 bis - Sel. dimens. [D13] punto AIA 5.15 ter	TAB.3 El.fraz.estr. /residuali [R12/D13] punti AIA 5.7 e 5.13
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X	X		
060106*	altri acidi	X	X		
060201*	idrossido di calcio	X			
060203*	idrossido di ammonio	X			
060204*	idrossido di sodio e di potassio	X	X		
060205*	altre basi	X	X		
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	solo D15/D14			
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	solo D15/D14			X (SOLO D13)
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X		X
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X			X
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X		X
060403*	rifiuti contenenti arsenico	solo D15/D14			
060404*	rifiuti contenenti mercurio	solo D15/D14			
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	solo D15/D14			X (SOLO D13)
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X			X
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X			
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X			
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			X (SOLO D13)
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	X			
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	solo D15/D14			
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X			
061305*	Fuliggine	solo D15/D14			
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X			X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X			X
070213	rifiuti plastici	X	X		X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X			
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X			X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X			
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	solo D15/D14			
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X			
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	solo D15/D14			
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X			X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X			X
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	solo D15/D14			
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X			
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			X (SOLO D13)
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X			X
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X			
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X			
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X			
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X			
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X			
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X			
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X			
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X			
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X			
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X			
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	solo D15/D14			
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X			X
100102	ceneri leggere di carbone	X			
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X			
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X			
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X			
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione	X			



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. misti e dimens. [R12] punto AIA 5.6	TAB.2 bis - Sel. dimens. [D13] punto AIA 5.15 ter	TAB.3 E/fraz estr. /residuali [R12/D13] punti AIA 5.7 e 5.13
	dei fumi				
100109*	acido solforico	X			
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X			
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X			X
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X			X
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X			
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X			
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X			
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X			
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X			
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X			
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X			
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X		X
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X			
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X	X
100202	scorie non trattate	X	X	X	X
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X			
100210	scaglie di laminazione	X	X		X
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X			
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X			
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X			
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X			
100305	rifiuti di allumina	X			
100308*	scorie saline della produzione secondaria	X			
100309*	scorie nere della produzione secondaria	X			
100319*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X			
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X			
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X			
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	X			
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X			
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X			
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X			
100804	particolato e polveri	X			
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria	X			
100809	altre scorie	X	X	X	X
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X	X	X
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi	solo D15/D14			
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	solo D15/D14			
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	solo D15/D14			
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	solo D15/D14			
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	solo D15/D14			
100903	scorie di fusione	X	X	X	X
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X			
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X	X
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X			
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X	X
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X			
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X			
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. misti e dlmens. [R12] punto AIA 5.6	TAB.2 bis - Sel. dlmens. [D13] punto AIA 5.15 ter	TAB.3 El. I, II, III e IV /residui [R12/D13] punti AIA 5.7 e 5.13
100915*	scarti di rilevatori di crepe. contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
101003	scorie di fusione	X	X	X	X
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate. contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate. diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X			
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate. contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
101008	forme e anime da fonderia utilizzate. diverse da quelle di cui alla voce 10-10 07	X			
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X			
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X			
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X			
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	solo D15/D14			
101015*	scarti di rilevatori di crepe. contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
101016	scarti di rilevatori di crepe. diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	solo D15/D14			
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X			
101105	particolato e polveri	X			
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico. contenenti sostanze pericolose	X			X
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico. diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X			X
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X		
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro. contenenti sostanze pericolose	X			
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro. diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X			
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi. contenenti sostanze pericolose.	X			
101146	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi. diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X			
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi. diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X			
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti. contenenti sostanze pericolose	X			
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti. diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X			
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X			
101203	polveri e particolato	X			
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X			
101206	stampi di scarto	X	X		X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	X
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi. contenenti sostanze pericolose	X			
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi. diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X			
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura. contenenti metalli pesanti	solo D15/D14			
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X			
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X			
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X			
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X			
101309*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto. contenenti amianto	solo D15/D14			
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto. diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	solo D15/D14			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento. diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X	X
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi. contenenti sostanze pericolose	X			
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi. diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X			
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X			
110108*	fanghi di fosfatazione	X			
110109*	fanghi e residui di filtrazione. contenenti sostanze pericolose	X			
110110	fanghi e residui di filtrazione. diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X			
110112	soluzioni acquose di risciacquo. diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X			
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X			
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X			
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X			
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	solo D15/D14			
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X			
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame. contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame. diversi da quelli della voce 11 02 05	solo D15/D14			
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo D15/D14			
110504*	fondente esaurito	solo D15/D14			
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X		X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X			X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X		X



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. misti e dimens. [R12] punto AIA 5.6	TAB.2_bis - Sel. dimens. [D13] punto AIA 5.15 ter	TAB.3 Estraz. estr. /residui [R12/D13] punti AIA 5.7 e 5.13
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X			X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		X
120112*	cere e grassi esauriti	solo D15/D14			X (SOLO D13)
120113	rifiuti di saldatura	solo D15/D14			X (SOLO D13)
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X			X
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X			X
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X			X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X			X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	solo D15/D14			X (SOLO D13)
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			X (SOLO D13)
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X	X
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	solo D15/D14			
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	solo D15/D14			
130503*	fanghi da collettori	solo D15/D14			
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	solo D15/D14			
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	solo D15/D14			
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X			
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X		X
150102	imballaggi di plastica	X	X		X
150103	imballaggi in legno	X	X		X
150104	imballaggi metallici	X	X		X
150105	imballaggi compositi	X	X		X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X		X
150107	imballaggi di vetro	X	X		X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X		X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		X
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X		X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X			X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X			X
160103	pneumatici fuori uso	X			X
160107*	filtri dell'olio	X			X
160108*	componenti contenenti mercurio	solo D15/D14			X (SOLO D13)
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	solo D15/D14			
160117	metalli ferrosi	X	X		X
160118	metalli non ferrosi	X	X		X
160119	Plastica	X	X		X
160120	Vetro	X	X		X
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	solo D15/D14			
160122	componenti non specificati altrimenti	solo D15/D14			
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X		
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X		
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti cloro fluorocarburi, HCFC, HFC	X	X		
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	solo D15/D14			
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	X	X		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X		
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
160601*	batterie al piombo	X			
160602*	batterie al nichel-cadmio	X			
160603*	batterie contenenti mercurio	X			
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X		
160605	altre batterie e accumulatori	X	X		
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X			
160708*	rifiuti contenenti oli	X			X
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X			X
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	solo D15/D14			
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	solo D15/D14			
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	solo D15/D14			
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	solo D15/D14			
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	solo D15/D14			
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X	X
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici,	X	X	X	X



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. misti e dimens. [R12] punto A1A 5,6	TAB.2 bis - Sel. dimens. [D13] punto A1A 5.15 ter	TAB.3 - Estr. estr. /residui [R12/D13] punti A1A 5,7 e 5.13
	contenenti sostanze pericolose				
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X	X
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	X
170101	Cemento	X			X
170102	Mattoni	X			X
170103	mattonelle e ceramiche	X	X		X
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	X
170201	Legno	X	X		X
170202	Vetro	X	X		X
170203	Plastica	X	X		X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X		X
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X (no recupero di materia)			X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X		X
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X (no recupero di materia)			
170401	rame, bronzo, ottone	solo R13/R12	X		X (SOLO R12)
170402	Alluminio	solo R13/R12			X (SOLO R12)
170403	Piombo	solo R13/R12			X (SOLO R12)
170404	Zinco	solo R13/R12			X (SOLO R12)
170405	ferro e acciaio	solo R13/R12	X		X (SOLO R12)
170406	Stagno	solo R13/R12			X (SOLO R12)
170407	metalli misti	X	X		X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X		X
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X			
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X		X
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X	X
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X	X	X
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X	X	X
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X	X
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto	solo D15/D14			
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X			X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X		X
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	solo D15/D14			
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X			X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X		X
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	solo D15/D14			
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	solo D15/D14			
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	solo R13/R12			
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X			
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X			
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X			
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X	X
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X			
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X			
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X			
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X			
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X			
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X			
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X			
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X			
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X			
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X			
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X			
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	solo D15/D14			
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	solo D15/D14			
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	solo D15/D14			
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	solo D15/D14			



CER	descrizione	TAB.1 - Stoccaggio/ accorpamento	TAB.2 - Sel. mat. e dimens. [R12] punto AIA 5.6	TAB.2 bis - Sel. dimens. [D13] punto AIA 5.15 ter	TAB.3 Effraz estr. /residuali [R12/D13] punti AIA 5.7 e 5.13
200302	rifiuti dei mercati	X	X		
200303	residui della pulizia stradale	X	X		X
200304	fanghi delle fosse settiche	X			
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X			
200307	rifiuti ingombranti	X	X		

CER_all	TAB.4 aggregati per sottofondi Punto AIA 5.3 a)			TAB.5 aggregati per calcestruzzo Punto AIA 5.3 b)			TAB.6 aggregati per cementifici Punto AIA 5.3 c)
	Art. 8.3 b)	Art. 8.3 c)	Art. 8.3 f)	Art. 8.4 b)	Art. 8.4 c)	Art. 8.4 f)	Art. 8.5 b)
010101		X			X		
010102	X			X			
010306		X			X		
010308	X			X			X
010408	X			X			X
010409		X			X		X
010410	X			X			X
010412		X			X		X
010413	X				X		X
010504		X			X		
010505*			X			X	
010506*			X			X	
010507		X			X		
010508		X			X		
020101		X			X		
020301		X			X		
020303		X			X		
020401	X				X		
020402	X			X			
020701	X			X			X
020703		X			X		
020704		X			X		
030309		X			X		X
030310		X			X		X
060314	X				X		
060315*			X			X	
060316		X		X			X
060503		X			X		
060603		X			X		
061101	X				X		
070112		X		X			
070212		X		X			X
070312		X		X			
070612		X		X			
070712		X		X			
080201		X			X		
080202		X			X		X
080203		X			X		
100101	X				X		X
100102		X			X		X
100103	X				X		X
100105	X				X		
100107	X				X		



CER_all	TAB.4 aggregati per sottofondi Punto AIA 5.3 a)			TAB.5 aggregati per calcestruzzo Punto AIA 5.3 b)			TAB.6 aggregati per cementifici Punto AIA 5.3 c)
	Art. 8.3 b)	Art. 8.3 c)	Art. 8.3 f)	Art. 8.4 b)	Art. 8.4 c)	Art. 8.4 f)	Art. 8.5 b)
100115	X				X		X
100117	X				X		X
100121		X		X			
100123		X			X		
100124		X			X		
100125		X			X		
100126		X			X		
100202	X				X		X
100208		X		X			
100212	X			X			X
100214		X		X			
100305		X			X		
100320		X			X		
100322		X			X		
100324		X			X		X
100804		X			X		
100809	X				X		X
100811	X			X			
100903	X				X		X
100905*			X			X	
100906	X				X		X
100908	X				X		X
100912	X				X		
101003	X				X		X
101006		X			X		
101008		X			X		
101012		X			X		
101103		X			X		
101105		X			X		
101110		X			X		
101112	X				X		
101114		X			X		
101116		X			X		
101118		X			X		
101120		X			X		
101201		X			X		
101203	X				X		X
101205		X			X		X
101206	X			X			X
101208	X				X		X
101210	X				X		
101213		X			X		
101301		X			X		
101304	X			X			
101306		X			X		
101307		X			X		
101311	X				X		
101314		X			X		
110110		X		X			X
110112		X		X			



CER_all	TAB.4 aggregati per sottofondi Punto AIA 5.3 a)			TAB.5 aggregati per calcestruzzo Punto AIA 5.3 b)			TAB.6 aggregati per cementifici Punto AIA 5.3 c)
	Art. 8.3 b)	Art. 8.3 c)	Art. 8.3 f)	Art. 8.4 b)	Art. 8.4 c)	Art. 8.4 f)	Art. 8.5 b)
110114		X		X			
110203		X			X		X
120101	X				X		
120102	X				X		X
120103	X				X		
120104	X				X		
120115	X			X			
120117	X				X		X
120121	X				X		
150107	X			X			
160103		X					
160120	X			X			
160303*			X			X	
160304		X			X		
161104	X			X			X
161106		X		X			X
170101	X			X			
170102	X			X			
170103	X			X			
170106*			X			X	
170107	X			X			
170202	X			X			
170204*			X			X	
170302	X (nel rispetto della prescrizione 20 del presente provvedimento)			X			
170503*			X			X	
170504	X				X		X (esclusi terreni da bonifica o MISE)
170505*			X			X	
170506	X				X		
170507*			X			X	
170508	X				X		X
170604		X					
170802	X			X			
170903*			X			X	
170904	X			X			
190112	X				X		X
190113*			X			X	
190114	X				X		X
190115*			X			X	
190116		X			X		
190117*			X			X	
190119		X			X		
190203		X			X		
190801		X			X		
190802		X			X		X
190805		X			X		
190811*			X			X	
190812		X		X			X
190813*			X			X	



CER_all	TAB.4 aggregati per sottofondi Punto AIA 5.3 a)			TAB.5 aggregati per calcestruzzo Punto AIA 5.3 b)			TAB.6 aggregati per AMI cementifici Punto AIA 5.3 c)
	Art. 8.3 b)	Art. 8.3 c)	Art. 8.3 f)	Art. 8.4 b)	Art. 8.4 c)	Art. 8.4 f)	Art. 8.5 b)
190814		X		X			X
190901		X			X		
190902		X			X		
190903		X			X		
190904		X			X		
191106		X			X		
191205	X			X			
191209		X			X		
191211*			X			X	
191212		X			X		
191301*			X			X	
191302		X			X		
191303*			X			X	
191304		X			X		
191305*			X			X	
191306		X			X		
200102		X		X			
200202		X			X		
200203		X			X		
200303		X			X		
200304		X			X		
200306		X			X		
200307		X					

CER_all	TAB.7 aggregati per malta Punto AIA 5.3 d)			TAB.8 aggregati per laterifici Punto AIA 5.3 e)	TAB.9 calcestruzzo Punto AIA 5.3 f)		
	Art. 8.6 b)	Art. 8.6 c)	Art. 8.6 f)	Art. 8.7 b)	Art. 8.8 b)	Art. 8.8 c)	Art. 8.8 f)
010101		X				X	
010102	X			X	X		
010306		X				X	
010308	X				X		
010408	X				X		
010409		X		X		X	
010410	X			X	X		
010412		X		X		X	
010413		X		X	X		
010504		X					
010505*			X				
010506*			X				X
010507		X					
010508		X					
020101		X				X	
020301		X					
020303		X					
020401		X					
020402	X						
020701	X				X		
020703		X					
020704		X				X	



CER_all	TAB.7 aggregati per malta Punto AIA 5.3 d)			TAB.8 aggregati per laterifici Punto AIA 5.3 e)	TAB.9 calcestruzzo Punto AIA 5.3 f)		
	Art. 8.6 b)	Art. 8.6 c)	Art. 8.6 f)	Art. 8.7 b)	Art. 8.8 b)	Art. 8.8 c)	Art. 8.8 f)
030309		X		X	X		
030310		X		X	X		
060314		X					
060315*			X				
060316	X			X	X		
060503		X					
060603		X					
061101		X					
070112	X						
070212	X			X		X	
070312	X						
070612	X						
070712	X						
080201		X				X	
080202		X		X		X	
080203		X					
100101		X		X	X		
100102		X		X	X		
100103		X		X	X		
100105		X					
100107		X					
100115		X		X	X		
100117		X		X	X		
100121	X						
100123		X				X	
100124		X				X	
100125		X					
100126		X					
100201					X (nel rispetto integrale del punto 4.4 del DM 05.02.98)		
100202		X		X	X		
100208	X						
100210						X	
100212	X					X	
100214	X						
100305		X				X	
100320		X					
100322		X					
100324		X				X	
100804		X				X	
100809		X			X		
100811	X				X (nel rispetto integrale del punto 4.1 del DM 05.02.98)		
100903		X		X	X		
100905*			X				
100906		X		X	X		
100908		X		X	X		
100912		X			X		
101003		X			X		



CER_all	TAB.7 aggregati per malta Punto AIA 5.3 d)			TAB.8 aggregati per laterifici Punto AIA 5.3 e)	TAB.9 calcestruzzo Punto AIA 5.3 f)		
	Art. 8.6 b)	Art. 8.6 c)	Art. 8.6 f)	Art. 8.7 b)	Art. 8.8 b)	Art. 8.8 c)	Art. 8.8 f)
101006		X				X	
101008		X				X	
101012		X					
101103		X				X	
101105		X				X	
101110		X				X	
101112		X				X	
101114		X				X	
101116		X				X	
101118		X					
101120		X					
101201		X		X		X	
101203		X		X		X	
101205		X		X		X	
101206	X			X		X	
101208		X		X		X	
101210		X					
101213		X					
101301		X				X	
101304	X						
101306		X				X	
101307		X					
101311		X				X	
101314		X				X	
110110	X					X	
110112	X						
110114	X						
110203		X				X	
120101		X				X	
120102		X				X	
120103		X				X	
120104		X				X	
120105						X	
120115	X						
120117		X				X	
120121		X					
150107	X					X	
160103						X	
160120	X						
160303*			X				X
160304		X					
161104	X			X	X		
161106	X				X		
170101	X					X	
170102	X						
170103	X					X	
170106*			X				
170107	X					X	
170202	X					X	
170203						X	



CER_all	TAB.7 aggregati per malta Punto AIA 5.3 d)			TAB.8 aggregati per laterifici Punto AIA 5.3 e)	TAB.9 calcestruzzo Punto AIA 5.3 f)		
	Art. 8.6 b)	Art. 8.6 c)	Art. 8.6 f)	Art. 8.7 b)	Art. 8.8 b)	Art. 8.8 c)	Art. 8.8 f)
170204*			X				
170302	X					X	
170503*			X				X
170504		X		X (esclusi terreni di bonifica o MISE)		X	
170505*			X				X
170506		X					
170507*			X				X
170508		X			X		
170802	X						
170903*			X				X
170904	X					X	
190112		X		X	X		
190113*			X				X
190114		X		X	X		
190115*			X				X
190116		X				X	
190117*			X				X
190119		X				X	
190203		X					
190801		X				X	
190802		X		X		X	
190805		X				X	
190811*			X				
190812	X			X		X	
190813*			X				
190814	X			X		X	
190901		X				X	
190902		X					
190903		X					
190904		X				X	
191106		X				X	
191205	X					X	
191209		X				X	
191211*			X				X
191212		X				X	
191301*			X				X
191302		X				X	
191303*			X				X
191304		X					
191305*			X				
191306		X				X	
200102	X					X	
200202		X				X	
200203		X				X	
200303		X				X	
200304		X					
200306		X				X	



CER_all	Tab10 conglomerati bituminosi Punto AIA 5.3 g)			tab11 ceneri volanti Punto AIA 5.3 h)	tab12 terreno Punto AIA 5.3 i)	tab13 metalli Punto AIA 5.4	tab14 biomasse Punto AIA 5.5
	Art. 8.9 b)	Art. 8.9 c)	Art. 8.9 f)	Art. 8.10 b)	Art. 8.11 b)	Art. 8.12	Art. 8.13
010101		X					
010102		X					
010306		X					
010308		X					
010408	X						
010409		X					
010410	X						
010412		X					
010413	X						
010506*			X				
020101		X					
020103							X
020110						X	
020304							X (esclusivamente se conformi al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte V del d.lgs. n. 152/2006)
030101							X
030105							X
030301							X
030310		X					
060316	X						
070212		X					
080201		X					
080202		X					
100101		X					
100102		X		X			
100103		X		X			
100115		X		X			
100117		X		X			
100123		X					
100124		X					
100201	X (nel rispetto integrale del punto 4.4 del DM 05.02.98)						
100202	X						
100210		X					
100214	X (nel rispetto integrale del punto 12.12 del DM 05.02.98)						
100215	X (nel rispetto integrale del punto 12.12 del DM 05.02.98)						
100324		X					
100804		X					
100809		X					
100811	X (nel rispetto integrale del punto 4.1 del DM 05.02.98)						
100903	X						
100906	X						
100908	X						
100912	X						
101003	X						



CER_all	Tab10 conglomerati bituminosi Punto AIA 5.3 g)			tab11 ceneri volanti Punto AIA 5.3 h)	tab12 terreno Punto AIA 5.3 i)	tab13 metalli Punto AIA 5.4	tab14 biomasse Punto AIA 5.5
	Art. 8.9 b)	Art. 8.9 c)	Art. 8.9 f)	Art. 8.10 b)	Art. 8.11 b)	Art. 8.12	Art. 8.13
101006		X					
101008		X					
101103		X					
101105		X					
101110		X					
101112		X					
101114		X					
101116		X					
101201		X					
101203		X					
101205		X					
101206		X					
101208		X					
101301		X					
101306		X					
101311		X					
101314		X					
110110		X					
110203		X					
120101	X					X	
120102	X					X	
120103	X					X	
120104	X					X	
120105		X					
120117	X						
120121	X (nel rispetto integrale del punto 7.10 del DM 05.02.98)						
150104						X	
150107		X					
160103	X						
160117						X	
160118						X	
160303*			X				
161104	X						
161106	X						
170101		X					
170103		X					
170107		X					
170202		X					
170302	X (nel rispetto della prescrizione 20 del presente provvedimento)						
170401						X	
170402						X	
170403						X	
170404						X	
170405						X	
170407						X	
170411						X	
170503*			X				



CER_all	Tab10 conglomerati bituminosi Punto AIA 5.3 g)			tab11 ceneri volanti Punto AIA 5.3 h)	tab12 terreno Punto AIA 5.3 i)	tab13 metalli Punto AIA 5.4	tab14 biomasse Punto AIA 5.5
	Art. 8.9 b)	Art. 8.9 c)	Art. 8.9 f)	Art. 8.10 b)	Art. 8.11 b)	Art. 8.12	Art. 8.13
170504		X			X		
170505*			X				
170507*			X				
170508		X					
170903*			X				
170904		X					
190112		X					
190113*			X				
190114		X		X			
190115*			X				
190116		X					
190117*			X				
190119		X					
190801		X					
190802		X					
190901		X					
190904		X					
191001						X (nel rispetto integrale del reg. (UE) n. 333/2011)	
191002						X	
191202						X	
191205		X					
191209		X					
191211*			X				
191301*			X				
191302		X					
191303*			X				
200201							X (esclusivamente se conformi al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte V del d.lgs. n. 152/2006)
200202					X		

TAB15

CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ Immobilizzazione/ lavaggio
010101	X		X
010102	X		X
010305*	X	X	X
010306	X		X
010307*	X	X	X
010308	X		X
010407*		X	X
010408	X		X
010409	X		X
010410			X
010412	X		X
010413	X		X
010504	X		X
010505*	X	X	X



TAB15			
CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ Immobilizzazione/ lavaggio
010506*	X	X	X
010507	X		X
010508	X		X
020101	X		X
020301	X		X
020303	X		
020305	X		X
020401	X		X
020402	X		X
020701	X		X
020703	X		
020704	X		X
030301	X		
030309	X		X
030310			X
030311			X
040209			X
040221			X
040222			X
050102*	X	X	X
050104*	X	X	X
050106*		X	X
050109*	X	X	X
060101*		X	X
060102*		X	X
060103*		X	X
060104*		X	X
060105*		X	X
060106*		X	X
060201*		X	X
060203*		X	X
060204*		X	X
060205*		X	X
060314			X
060315*		X	X
060316			X
060502*	X	X	X
060503	X		X
060602*		X	X
060603			X
061101			X
061302*		X (additivo)	X (additivo)
070112			X
070211*		X	X
070212	X		X
070310*		X	X
070311*		X	X
070312	X		X
070601*		X (additivo)	X (additivo)
070611*		X	X
070612			X



TAB15			
CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ immobilizzazione/ lavaggio
070711*		X	X
070712			X
080115*		X	X
080117*		X	X
080201	X		X
080202	X		X
080203			X
080411*		X	X
080413*		X	X
100101			X
100102			X
100103			X
100104*		X	X
100105			X
100107			X
100109*		X	X
100113*		X	X
100114*		X	X
100115			X
100116*		X	X
100117			X
100118*		X	X
100119			X
100120*	X	X	X
100121	X		X
100122*	X	X	X
100123	X		X
100124			X
100125			X
100126	X		X
100201			X
100202			X
100207*		X	X
100208			X
100210			X
100211*	X	X	X
100212	X		X
100213*	X	X	X
100214	X		X
100215	X		X
100305			X
100309*		X	X
100319*		X	X
100320			X
100321*		X	X
100322			X
100323*		X	X
100324			X
100325*	X	X	X
100327*	X	X	X
100804			X



TAB15			
CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ Immobilizzazione/ lavaggio
100808*		X	X
100809			X
100811			X
100813			X
100815*		X	X
100816			X
100820			X
100903			X
100905*		X	X
100906			X
100907*		X	X
100908			X
100911*		X	X
100912			X
101003			X
101005*		X	X
101006			X
101007*		X	X
101008			X
101009*		X	X
101011*		X	X
101012			X
101103			X
101105			X
101109*		X	X
101110			X
101111*		X	X
101112			X
101113*		X	X
101114			X
101115*		X	X
101116			X
101118	X		X
101119*		X	X
101120			X
101201			X
101203			X
101205	X		X
101206			X
101208			X
101209*		X	X
101210			X
101213	X		X
101301	X		X
101304	X		X
101306			X
101307	X		X
101311	X		X
101312*		X	X
101313			X
101314	X		X



TAB15			
CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ Immobilizzazione/ lavaggio
110108*		X	X
110109*		X	X
110110	X		X
110112			X
110202*		X	X
110203			X
110205*		X	X
110206			X
110207*		X	X
110503*		X	X
120101			X
120102			X
120103			X
120104			X
120105			X
120114*	X	X	X
120115	X		X
120116*		X	X
120117			X
120118*		X	X
120121			X
130501*	X	X	X
130502*	X	X	X
130503*	X	X	X
130508*	X	X	X
160303*		X	X
160304	X		X
161101*		X	X
161102			X
161103*		X	X
161104			X
161105*		X	X
161106			X
170101			X
170102			X
170103			X
170106*		X	X
170107			X
170201			X
170202	X		X
170203			X
170204*		X	X
170301*		X	X
170302			X
170303*		X	X
170503*	X	X	X
170504	X		X
170505*	X	X	X
170506	X		X
170507*	X	X	X
170508	X		X



TAB15			
CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ immobilizzazione/ lavaggio
170604			X
170801*		X	X
170802			X
170901*		X	X
170903*		X	X
170904	X		X
190105*		X	X
190107*		X	X
190110*		X (additivo)	X (additivo)
190111*		X	X
190112			X
190113*		X	X
190114			X
190115*		X	X
190116			X
190117*		X	X
190118			X
190119			X
190203	X		X
190204*	X	X	X
190205*	X	X	X
190206	X		X
190304*		X	X
190305			X
190402*		X	X
190403*		X	X
190801	X		X
190802	X		X
190805	X		X
190811*	X	X	X
190812	X		X
190813*	X	X	X
190814	X		X
190901	X		X
190902	X		X
190903	X		X
190904			X
191101*		X	X
191105*	X	X	X
191106	X		X
191107*		X	X
191205	X		X
191206*		X	X
191209	X		X
191211*	X	X	X
191212	X		X
191301*	X	X	X
191302	X		X
191303*	X	X	X
191304	X		X
191305*	X	X	X



TAB15			
CER_all	Desorbimento termico/ essiccazione	Stabilizzazione*	Solidificazione/ immobilizzazione/ lavaggio
191306	X		X
200102			X
200201			X
200202	X		X
200203	X		X
200303			X
200304	X		X
200306	X		X

* Possono, motivatamente, essere ammessi al processo di stabilizzazione rifiuti non pericolosi esclusivamente con funzione di additivi, nel rispetto della prescrizione 8.26 dell'AIA

La riduzione volumetrica di cui ai punti 5.8 e 5.14 dell'AIA è ammessa sui rifiuti idonei ad essere ridotti volumetricamente codificati con CER indicati in TAB.2, TAB.2_BIS, TAB.3.

L'operazione di umidificazione di cui ai punti 5.9_bis e 5.13_bis dell'AIA è ammessa sui CER che possono presentare stato solido polverulento.

È ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso 170302 come granulato di conglomerato bituminoso nel rispetto integrale del DM n. 69/2018.

